

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANZARO E L'UNIVERSITA' DI MESSINA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE NELL'AMBITO DEI CORSI DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA)**

**TRA**

L'Università degli Studi di "Magna Græcia" di Catanzaro, con sede in Catanzaro, Campus Universitario "Salvatore Venuta" Viale Europa – Loc. Germaneto (88100) P.I. 02157060795 rappresentata dal Magnifico Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Giovambattista De Sarro, domiciliato per la carica ove sopra;

**E**

L'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina Piazza Pugliatti, 1 - 98122 Messina P.I. 00724160833 rappresentata dal Magnifico Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, domiciliato per la carica ove sopra;

entrambe nel seguito congiuntamente indicate anche come "Atenei" o "Parti"

**PREMESSO CHE**

- è intenzione dell'Università di Catanzaro attivare un nuovo ciclo dei Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (**TFA**) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno (**TFA di sostegno**), ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
- il tirocinio formativo attivo (TFA) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado è finalizzato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del DM n. 249 del 10 settembre 2010 che ne regola l'istituzione, "a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente";
- il TFA è di durata annuale ed è istituito presso un Dipartimento o Scuola universitaria di riferimento o presso una istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica che sono rispettivamente sedi amministrativa del corso cui fanno capo tutte le attività, secondo le norme dell'art. 10 del D.M. 249/10;
- la gestione delle attività del TFA è affidata al consiglio di corso di tirocinio, costituito secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4 del DM 249/2010;
- gli abilitati del corso di tirocinio formativo attivo devono:
  - aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;
  - essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità alla classe, scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso

previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo, nuove tecnologie);

- avere acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;
- aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia anche assumendo responsabilità organizzative.

- al fine di conseguire tali obiettivi il percorso del tirocinio formativo attivo (TFA) prevede quattro diversi gruppi di attività per un totale di 60 crediti formativi (DM 249/2010, art. 10, comma 3). In particolare:

- insegnamenti di scienze dell'educazione, con particolare riguardo alle metodologie didattiche e ai bisogni speciali;
- insegnamenti di didattiche disciplinari che possono essere svolti anche in contesti di laboratorio in modo da saldare i contenuti disciplinari con le modalità di insegnamento in classe;
- un tirocinio di 475 ore (pari a 19 crediti formativi), una parte del quale, pari a 75 ore, dedicata al settore della disabilità, che prevede sia una fase indiretta di preparazione, riflessione e discussione delle attività e una diretta di osservazione e di insegnamento attivo, presso istituti scolastici sotto la guida di un tutor;
- infine, alcuni laboratori pedagogico-didattici, dei quali almeno uno dedicato al settore della disabilità, indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche didattiche proposte e delle esperienze di tirocinio;

- l'art. 6, comma 11, della legge 240/2010 come modificato dall'art. 55 del D.L.vo 9/2/2012, n.5, convertito in legge 4/4/2012, n.35, consente ai professori a tempo pieno ed ai ricercatori universitari a tempo indeterminato e pieno di poter svolgere attività didattica e di ricerca presso altro Ateneo ovvero presso un Ente pubblico di ricerca nonché ai ricercatori di ruolo di un Ente pubblico di ricerca di svolgere attività di ricerca presso gli Atenei, sulla base di una specifica convenzione finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse;

- i Decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 26 aprile 2011, n. 167 e 27 novembre 2012 hanno fissato i criteri per la stipula delle convenzioni di cui alla norma soprarichiamata;

- costituisce interesse delle Parti che i professori ed i ricercatori universitari dell'Ateneo di Messina, con cui viene stipulata la presente convenzione, svolgano attività didattica e di ricerca presso l'Università di Catanzaro;

- il Dipartimento di Scienze della Salute e la Scuola di Medicina e Chirurgia, cui afferisce il medesimo Dipartimento dell'Università di Catanzaro, hanno formulato, con apposita deliberazione, la proposta di utilizzazione di docenti dell'Università di Messina per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca ovvero di sola didattica nell'ambito dei Corsi di TFA che si intende attivare presso l'Università di Catanzaro;

- la stipula della convenzione è funzionale allo sviluppo della collaborazione tra le due Istituzioni con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi, meglio specificati nell'articolo 1;
- l'art. 6, commi 1, 2 e 3 della legge 240/2010 disciplina, tra l'altro, la quantificazione dell'impegno annuo del professore o ricercatore universitario a tempo pieno.

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

**Art. 1 - PREMESSE**

1. Le premesse che precedono formano parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2 - OGGETTO**

1. La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti in ordine allo svolgimento delle attività di didattica dei corsi di TFA presso l'Università di Catanzaro del personale docente dell'Università di Messina, che sarà successivamente individuato, ai sensi e per gli effetti della legge, al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze nonché di razionalizzare e valorizzare le risorse scientifiche e didattiche presenti nelle Istituzioni precedenti.

2. La collaborazione tra le Parti è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ✓ Assicurare nell'interesse pubblico e dei laureati dell'Ateneo di Catanzaro la prosecuzione del percorso formativo con l'abilitazione ad una professione per l'insegnamento, nelle scuole di istruzione secondaria di I e II grado nei seguenti possibili ambiti:
  - A029 "Educazione fisica negli istituti e scuola di istruzione secondaria di II grado";
  - A030 "Educazione Fisica nella scuola media";
  - A002 - Anatomia, Fisiopatologia Oculare e Laboratorio di Misure Oftalmiche;
  - A040 Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia Generale e dell'apparato Masticatorio;
- ✓ Assicurare la possibilità ai soli docenti già in possesso di una delle abilitazioni disciplinari suddette, ottenuta con diploma di specializzazione conseguito nelle università, di poter acquisire la specializzazione in sostegno didattico (TFA di sostegno).

**Art. 3 - RIPARTIZIONE DELL'IMPEGNO**

Per il funzionamento dei Corsi di studio suddetti,

1. l'Università di Catanzaro assume l'impegno di assicurare:
  - a) La copertura di insegnamenti attraverso i suoi docenti di ruolo già in servizio;
  - b) La copertura di insegnamenti attraverso docenti reclutati mediante bando di selezione pubblica;

- c) La copertura finanziaria degli affidamenti ai docenti dell'Università di Messina;
- d) La copertura finanziaria delle supplenze per insegnamenti non coperti da docenti delle Università partecipanti;
- e) Tutti i servizi richiesti di supporto all'iniziativa;
- f) Le strutture e le apparecchiature necessarie.

2. L'Università di Messina si impegna a:

- a) Autorizzare i docenti che saranno chiamati a svolgere attività didattica presso i Corsi TFA dell'Università di Catanzaro, in ragione delle percentuali di impegno che saranno concordate, nei limiti previsti dai propri Regolamenti;
- b) Assicurare la copertura degli insegnamenti dei SSD che saranno successivamente concordati tra le parti.

#### **Art. 4 - RIPARTIZIONE DEGLI ONERI STIPENDIALI**

Per il periodo di durata della Convenzione i docenti interessati continuano a percepire il trattamento economico e previdenziale in godimento presso l'Ateneo di appartenenza.

L'Ateneo di Messina continua a corrispondere al personale la retribuzione di competenza.

L'Università di Catanzaro si impegna, per i docenti dell'Università di Messina affidatari di insegnamenti nell'ambito dei propri Corsi di TFA, a corrispondere all'Università di Messina gli oneri stipendiali, in misura pari alla percentuale di attività didattica svolta.

#### **Art. 5 - VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA**

1. Le attività didattiche e di ricerca svolte dai professori o ricercatori universitari saranno valutate da ciascun Ateneo sulla base delle disposizioni di legge vigenti e dei propri regolamenti interni. In particolare il docente sarà tenuto a:

- a) compilare uno specifico registro delle attività didattiche svolte, che ha valore di autocertificazione e che al termine delle attività deve essere consegnato al Direttore del Dipartimento di riferimento;
- b) presentare al Direttore del Dipartimento di riferimento, al termine della durata della convenzione, una dettagliata relazione sull'attività svolta utile anche ai fini di un eventuale rinnovo della Convenzione.

#### **ART. 6 - SICUREZZA E COPERTURE ASSICURATIVE**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., si stabilisce che l'Università di Catanzaro assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei professori e ricercatori dell'Ateneo di Messina che svolgono la propria attività presso l'Università di Catanzaro.

2. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.

3. L'Ateneo di Messina dà atto che i propri professori e ricercatori che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali dell'Università di Catanzaro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare, previa verifica della sostenibilità finanziaria, le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione a particolari eventuali esigenze correlate alle attività che verranno realizzate.

#### **ART. 7 - TRATTAMENTO DATI**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 679/2016.

#### **ART. 8 - RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione le Parti si impegnano a formalizzare quanto necessario con successivi accordi.

#### **ART. 9 - DURATA**

La Convenzione ha durata di un anno ed è rinnovabile fino ad un massimo di tre anni consecutivi con il consenso del professore o ricercatore previa deliberazioni dei competenti Organi degli Atenei.

#### **ART. 10 - RISOLUZIONE**

1. La Convenzione potrà essere risolta unilateralmente dalle Parti per sopravvenute esigenze didattiche e scientifiche mediante comunicazione scritta alla controparte da notificare con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC);

2. Il recesso deve garantire, in ogni caso, il completamento del percorso formativo degli studenti già iscritti, sia per quanto attiene l'erogazione delle attività formative delle annualità residue sia per quanto attiene le normali attività di verifica del profitto.

#### **ART.11 - RISERVATEZZA**

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alla presente Convenzione.

## ART. 12 - CLAUSOLE FINALI

1. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Catanzaro.
3. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la Convenzione sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto.
4. Per il periodo di durata della Convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo professore o ricercatore
5. Ai fini della Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede o residenza indicata in epigrafe.
6. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa - parte seconda, annessa al DPR 26/04/1986 n. 131.

\_\_\_\_\_  
Università degli Studi "Magna Græcia" di

Catanzaro

Il Rettore

Prof. Giovambattista De Sarro

Università degli Studi di Messina

Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea